

## TRIBUNALE DI MACERATA

## Sezione civile

Il Giudice dell'esecuzione,  
letti gli atti della causa n. 68/2023 R.G.E. e sciogliendo la riserva assunta  
all'udienza del 25/02/2026, ha emesso la seguente

## ORDINANZA

rilevato che la delega alle operazioni di vendita risale al 9.10.2024;

rilevato che agli atti non risulta che il professionista delegato abbia dato  
seguito alla delega ricevuta provvedendo alla effettuazione degli esperimenti di  
vendita;

rilevato, in particolare, che con l'ordinanza di delega, in virtù dell'art. 591-  
*bis*, comma 1°, c.p.c., era stato disposto che entro il termine di un anno venisse-  
ro effettuati tre esperimenti di vendita;

osservato che, in base al disposto del comma 11° dell'art. cit., «*il giudice  
dell'esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati  
i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il  
professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da  
causa a lui non imputabile*»;

rilevato che il professionista delegato non ha dimostrato che il mancato ri-  
spetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile, considerando in  
particolare che, come dallo stesso rappresentato, il fondo spese è stato versato  
già in data 24/03/2025 e che le “*Ragioni tecniche della necessità di aggiornare la  
data dell'asta*” dedotte nella relazione depositata il 24/02/2026 appaiono mere  
formulazioni di stile, generiche e apodittiche;

ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione del professioni-  
sta delegato alla vendita;

visto l'art. 179-ter disp. att. c.p.c.;

visto, altresì, l'art. 591-*bis*, comma 3°, n. 11), c.p.c.;

P.Q.M.

**revoca** la delega delle operazioni di vendita alla dott.ssa Milena Morresi;

**nomina** in sua sostituzione la dott.ssa Lucia Foglia, disponendo che la  
stessa, entro un anno dalla data odierna, effettui almeno tre esperimenti di ven-  
dita;

**dispone** a **modifica dell'ordinanza di vendita**, nella parte “*DECRETO DI  
TRASFERIMENTO – PROGETTO DI DISTRIBUZIONE*”, l'eliminazione della  
locuzione “, *su istanza dell'aggiudicatario*” riferita all'espletamento delle formali-  
tà di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipoteca-  
rie.

Si comunichi anche al Presidente del Tribunale.

Macerata, 25/02/2026

Il Giudice dell'esecuzione  
(Andrea Enrico Polimeni)